



Form PTO-1594 (Rev. 10/02) OMB No. 0651-0027 (exp. 6/30/2005) Tab settings

5-21-03

RE 102475191 TRADEMARKS ONLY

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE U.S. Patent and Trademark Office

To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

Bruno Magli S.p.A.

- Individual(s) Association General Partnership Limited Partnership Corporation-State Other

Additional name(s) of conveying party(ies) attached? Yes No

3. Nature of conveyance:

- Assignment Merger Security Agreement Change of Name Other

Execution Date: 1-31-03

2. Name and address of receiving party(ies)

Name: Centrobanca Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A.

Internal

Address:

Street Address: 16, Corso Europa

City: Milan State: IT Zip:

- Individual(s) citizenship Association General Partnership Limited Partnership Corporation-State Italian Other

If assignee is not domiciled in the United States, a domestic representative designation is attached: Yes No (Designations must be a separate document from assignment) Additional name(s) & address(es) attached? Yes No

4. Application number(s) or registration number(s):

A. Trademark Application No.(s)

B. Trademark Registration No.(s) 1294481;

1303711; 1484375; 1514784; 907217

Additional number(s) attached Yes No

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

Name: Michael A. Grow

Internal Address: Arent Fox et al.

Street Address: 1050 Connecticut Avenue, NW

City: Washington, State: DC Zip: 20036

6. Total number of applications and registrations involved:

5

7. Total fee (37 CFR 3.41): \$ 140.

- Enclosed Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit account number:

01-2300

DO NOT USE THIS SPACE

9. Signature.

E.T. Henry/Sr. Legal Assistant Name of Person Signing

Signature

May 20, 2003 Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: 34

06/16/2003 TDIAZ1 00000075 1294481

01 FC:8521 40.00 OP 02 FC:8522 100.00 OP

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to: Commissioner of Patent & Trademarks, Box Assignments Washington, D.C. 20231

RECORDATION FORM COVER SHEET
CONTINUATION
TRADEMARKS ONLY

Conveying Party

Enter Additional Conveying Party

Mark if additional names of conveying parties attached

Execution Date
Month Day Year

Name

Formerly

Individual General Partnership Limited Partnership Corporation Association

Other

Citizenship State of Incorporation/Organization

Receiving Party

Enter Additional Receiving Party

Mark if additional names of receiving parties attached

Name

DBA/AKA/TA

Composed of

Address (line 1)

Address (line 2)

Address (line 3)

City

State/Country

Zip Code

Individual General Partnership Limited Partnership

Corporation Association

Other

Citizenship/State of Incorporation/Organization

If document to be recorded is an assignment and the receiving party is not domiciled in the United States, an appointment of a domestic representative should be attached (Designation must be a separate document from the Assignment.)

Trademark Application Number(s) or Registration Number(s)

Mark if additional numbers attached

Enter either the Trademark Application Number or the Registration Number (DO NOT ENTER BOTH numbers for the same property).

Trademark Application Number(s)

Registration Number(s)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<input type="text" value="1294481"/>	<input type="text" value="1303711"/>	<input type="text" value="1484375"/>
<input type="text" value="1514784"/>	<input type="text" value="907217"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

RECORDATION FORM COVER SHEET
CONTINUATION
TRADEMARKS ONLY

Conveying Party

Enter Additional Conveying Party

Mark if additional names of conveying parties attached

Execution Date
Month Day Year

Name

Formerly

Individual General Partnership Limited Partnership Corporation Association

Other

Citizenship State of Incorporation/Organization

Receiving Party

Enter Additional Receiving Party

Mark if additional names of receiving parties attached

Name

DBA/AKA/TA

Composed of

Address (line 1)

Address (line 2)

Address (line 3)

City

State/Country

Zip Code

Individual General Partnership Limited Partnership

Corporation Association

Other

Citizenship/State of Incorporation/Organization

If document to be recorded is an assignment and the receiving party is not domiciled in the United States, an appointment of a domestic representative should be attached (Designation must be a separate document from the Assignment.)

Trademark Application Number(s) or Registration Number(s)

Mark if additional numbers attached

Enter either the Trademark Application Number or the Registration Number (DO NOT ENTER BOTH numbers for the same property).

Trademark Application Number(s)

Registration Number(s)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<input type="text" value="1294481"/>	<input type="text" value="1303711"/>	<input type="text" value="1484375"/>
<input type="text" value="1514784"/>	<input type="text" value="907217"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

NOTAIO FAUSTA PIAZZA

Foro Buonaparte, 63
20121 MILANO
Tel 02 72 09 50 24

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO A LUNGO TERMINE

DI

EURO 10.845.594,88

DA PARTE DI

CENTROBANCA - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A.
UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SpA
Banca di Roma SpA

A FAVORE DI

BRUNO MAGLI

PAVIA e ANSALDO
Studio legale
Milano

AGENZIA DELLE ENTRATE

DI SERVIZIO 4

05 febbraio 2003

N.ro 1075

Vol. 1

Esib. € 4,00

TRADEMARK

REEL: 002756 FRAME: 0072

INDICE

- a,b,... Premesse
1. Premesse - Allegati - Definizioni
 2. Il FINANZIAMENTO
 3. Scopo del FINANZIAMENTO
 4. Durata del FINANZIAMENTO
 5. Modalità di erogazione ed utilizzo – Commissioni
 6. PERIODI DI INTERESSI
 7. TASSO DI INTERESSE
 8. Rimborso del FINANZIAMENTO
 9. Rimborso anticipato - Riduzione del FINANZIAMENTO
 10. Pagamenti
 11. Importo compensativo per oneri aggiuntivi sopravvenuti
 12. Dichiarazioni e garanzie
 13. Obblighi vari della SOCIETÀ
 14. Decadenza dal beneficio del termine, risoluzione e recesso
 15. Interessi di mora ed indennizzo
 16. Costi e spese – Indennizzo
 17. Beneficio del CONTRATTO
 18. Cessioni e trasferimenti
 19. Divulgazione di informazioni
 20. Designazione della CAPOFILIA da parte degli ENTI FINANZIATORI
 21. Calcoli e prova del debito
 22. Indilazionabilità degli obblighi, azioni di tutela e rinunce
 23. Invalidità parziale
 24. Comunicazioni
 25. Legge regolatrice
 26. Foro competente
 27. Unicità dell'accordo

Elenco Allegati

- | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allegato A | Procura CENTROBANCA |
| Allegato B | Procura UNICREDIT |
| Allegato C | Procura SOCIETA' |
| Allegato 1 | Quote di partecipazione al FINANZIAMENTO degli ENTI FINANZIATORI |
| Allegato 2 | Programma di Investimenti |
| Allegato 3 | Modello di richiesta di erogazione |
| Allegato 4 | Condizioni all'utilizzo del finanziamento |
| Allegato 5 | Dichiarazioni |
| Allegato 6 | Obblighi vari:
Parte Prima: Informazioni finanziarie
Parte Seconda: Altre pattuizioni
Parte Terza: Vincoli finanziari |
| Allegato 7 | CASI DI INADEMPIENZA |
| Allegato 8 | Testo di atto di quietanza e ricognizione di debito |
| Allegato 9 | Testo di appendice di vincolo di polizza assicurativa |
| Allegato 10 | Rapporti tra gli ENTI FINANZIATORI |

- Allegato 11 Testo atto di costituzione in pegno di n. 13.950.000 azioni di Bruno Magli SpA
- Allegato 12 Testo atto di costituzione in pegno di n. 714.667 azioni di NewInvest 2 S
- Allegato 13 Elenco e dettaglio dei MARCHI
- Allegato 14 Elenco e dettaglio dei MARCHI CEE
- Allegato 15 Elenco e dettaglio dei MARCHI ESTERI
- Allegato 16 Estratto del Foglio Informativo Analitico

Handwritten signatures and names:
- Top signature: *Paolo*
- Middle signature: *Carone*
- Bottom signature: *Fambrini*

**CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
A LUNGO TERMINE**

ai sensi del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 601 titolo IV e successive modificazioni e integrazioni.

TRA

CENTROBANCA - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare SpA, con sede in Milano, Corso Europa n. 16, capitale sociale € 336.000.000,00 interamente versato, Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano n. 00714470150 – Iscritta all'Albo delle Banche - facente parte del Gruppo Bancario Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino Soc. Coop. a r. l. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5428.8 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, BANCA (di seguito "**CENTROBANCA**"), in persona della Dott.ssa Marcella Cassone, nata a Siracusa l'8 marzo 1952, Quadro Direttivo e della Dott.ssa Manuela Siccardi, nata a Sanremo il 25 luglio 1958, Quadro Direttivo, domiciliate per la carica in Milano, presso la sede di CENTROBANCA, munite dei necessari poteri in forza della procura conferita in data 29 luglio 2002 n. 28946/9.262 di repertorio a rogito Dott. Gabriele Franco Maccarini, Notaio in Milano, registrata a Milano, Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 4 in data 5 agosto 2002, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto *sub A*;

UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SpA, con sede legale e Direzione Generale in Verona, Via Garibaldi 1, capitale sociale € 3.671.300.000,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona, codice fiscale e P. IVA n. 03656170960, Codice ABI 03226.8 - iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Unicredit Italiano Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3135.1 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito "**UNICREDIT**"), in persona del Dott. Angelo Panzera, nato a Messina il 3 febbraio 1953, Quadro Direttivo di IV livello, domiciliato per la carica presso la sede di UNICREDIT, munito dei necessari poteri in forza della Procura conferita in data 2 gennaio 2003 n. 87071/6406 di repertorio a rogito del Dott. Marco Cicogna, Notaio in Verona, registrato a Verona, Agenzia delle Entrate, Ufficio di Verona 1 in data 7 gennaio 2003, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto *sub B*; e

BANCA DI ROMA SpA, con sede in Roma, Viale Umberto Tupini 180, capitale sociale di € 2.000.000.000,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale, nonché Partita IVA n. 06978161005, iscritta all'Albo Banche al n. 5140.90, appartenente al Gruppo Bancario Capitalia, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari ed aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito "**BdR**"), ed unitamente a CENTROBANCA ed UNICREDIT gli "**ENTI FINANZIATORI**" e singolarmente l'"**ENTE FINANZIATORE**"), in persona del Dott. Stefano Baldi nato a Milano il 12 ottobre 1968 Quadro direttivo e del Dott. Saverio Giambitto nato a Venosa (Potenza) l'1 luglio 1946 Quadro Direttivo, domiciliati per la carica presso la sede di BdR, muniti dei necessari poteri in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2002;

- da un parte -




E

3


BRUNO MAGLI SpA (in precedenza NEWINVEST SpA), con sede in Bologna, Via Larga 33, capitale sociale € 13.950.000,00 i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna – codice fiscale 03289300968, e numero di R.E.A. 1663793 (di seguito la "SOCIETA'"), in persona dell'Avv. Stefano Padovani, munito dei necessari poteri in forza della procura conferita in data 29 gennaio 2003 n. 40596 di repertorio a rogito Dott. Federico Rossi, Notaio in Bologna, che si allega al presente atto *sub C*.

- dall'altra parte -

Premesso che:

- a) la SOCIETA', con atto di fusione stipulato in data 25 ottobre 2002 (innanzi al Notaio Dott.ssa Fausta Piazza, n. Rep. 322516 e n. di Racc. 5248), ha incorporato le società: (i) Bruno Magli SpA, con sede in Bologna, via Larga 33, c.f. e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 03323490379; (ii) Calzaturificio Magli SpA, con sede in Bologna, via Larga 33, c.f. e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 00304340375 e (iii) Diffusione Tre Emme SpA, con sede in Bologna, via Larga 33, c.f. e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 01196730376, (di seguito tutte le società sopra elencate saranno definite collettivamente le "INCORPORATE"), subentrando, per l'effetto, in tutti i rapporti giuridici ed in tutto il patrimonio delle INCORPORATE (di seguito la "FUSIONE");
- b) la SOCIETA' detiene direttamente l'87% del capitale sociale di BM USA Incorporated, una società americana, con sede legale presso Corporation Trust Center, in 1209 Orange Street, Wilmington, Country of New Castle, Delaware, che a sua volta, detiene: (i) il 66,7% di Madison Shoe Company LLC, una società americana, con sede in 75 Triangle Boulevard, Carlstadt, New Jersey, nel mentre il restante 33,3% è detenuto in via diretta dalla SOCIETA', e (ii) il 45% di Donna Magli America Inc., una società americana, con sede in 730 Fifth Avenue, New York che, a sua volta, possiede l'1,82% della UMA Shoe Company LP, una società americana con sede in 75 Triangle Boulevard, Carlstadt, New Jersey, nel mentre il restante 55% della predetta Donna Magli America Inc., nonché il restante 98,18% della predetta UMA Shoe Company LP sono detenuti direttamente dalla SOCIETA' (di seguito tutte le società sopra elencate, unitamente a qualsivoglia società di cui la SOCIETA', durante la vigenza del presente CONTRATTO, dovesse acquisire, in via diretta e/o indiretta, il controllo ai sensi dell'art. 2359, 1° comma, n. 1, Cod. Civ, saranno definite collettivamente il "GRUPPO MAGLI");
- c) la SOCIETA' detiene inoltre il 50% della Société Nouvelle de Chaussure AG, una società svizzera, con sede in Zurigo (CH) che, a sua volta, possiede il 100% della Sutor AG, una società svizzera, con sede in Zurigo (CH);
- d) le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della SOCIETA' sono di proprietà, ancorché gravate da pegno di primo grado a favore degli ENTI FINANZIATORI, di NEWINVEST 2 SA, società lussemburghese con sede nel Grand Ducato del Lussemburgo, con capitale sociale sottoscritto e versato di € 7.464.500,00 (settemilioni quattrocentosessantaquattro mila cinquecento/00), rappresentato da n. 746.450 azioni, da € 10,00 nominali ciascuna, numero di registrazione presso il Registro delle Imprese del Lussemburgo B 84.322 (di seguito "NEWINVEST");
- 
-
- 
-
- 

e) la SOCIETA' per sostenere finanziariamente il programma specifico di investimenti relativo al periodo 2002-2005 ha richiesto agli ENTI FINANZIATORI di erogare a proprio favore un finanziamento a medio termine dell'importo massimo complessivo di € 10.845.594,88;

gli ENTI FINANZIATORI si sono resi disponibili ad erogare alla SOCIETA' il finanziamento di cui alla premessa e) che precede, rispetto al quale gli stessi intendono designare CENTROBANCA quale capofila degli ENTI FINANZIATORI (di seguito anche la "CAPOFILA"); il tutto ai termini ed alle condizioni di cui al presente contratto.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

1. Premesse - Allegati - Definizioni

1.1. Le premesse e gli allegati del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso (di seguito il "CONTRATTO").

1.2. In aggiunta alle definizioni dei termini contenute in altre previsioni del presente CONTRATTO, i termini seguenti, al singolare o al plurale, con le iniziali maiuscole, ai fini del presente CONTRATTO, hanno il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

"**BILANCIO CONSOLIDATO**" indica il bilancio consolidato redatto da NEWINVEST in base ai principi contabili predisposti dall'*International Accounting Standard Committee*, debitamente approvato dai competenti organi societari, unitamente alla relativa certificazione;

"**DISMISSIONE DELL'IMMOBILE**" indica la cessione a qualsivoglia terzo della proprietà dell'IMMOBILE (come nel seguito definito);

"**EBITDA CONVENZIONALE**" indica, con riferimento a ciascun BILANCIO CONSOLIDATO, nonché alla SEMESTRALE CONVENZIONALE (come nel seguito definita):

il reddito netto consolidato prima di:

- (i) imposte sul reddito (Irpeg, Irap o imposte equiparabili) e tasse correnti o differite;
- (ii) oneri e proventi finanziari (incluse le differenze cambio realizzate e non realizzate);
- (iii) ammortamento dei beni materiali ed immateriali, ivi incluso l'ammortamento di differenze di fusione, di avviamento nonché di oneri ad utilità pluriennale capitalizzati;
- (iv) plusvalenze e minusvalenze dalla vendita di immobilizzazioni;
- (v) corrispettivo per servizi forniti da Opera Management S.A., ma, in ogni caso, fino all'importo massimo di € 450.000,00;
- (vi) canoni di leasing (salvi i canoni relativi a contratti di noleggio operativo) e canoni di lease-back;
- (vii) consulenze e altri compensi non capitalizzati pagati ai VENDITORI (come nel seguito definiti), quale parte del corrispettivo per l'acquisizione delle partecipazioni effettuata nel 2001-2002 in base all'ACCORDO QUADRO (come nel seguito definito), ed al Sig. Sandro Magli in forza degli accordi di consulenza ed uso del nome in data 29 novembre 2001, ma, in ogni caso, per quanto attiene all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2002 fino all'importo complessivo massimo di € 515.000,00 e per quanto attiene ai successivi esercizi sociali fino all'importo complessivo massimo di € 412.000,00 per ciascuno esercizio;
- (viii) commissioni di *amendment* corrisposte agli ENTI FINANZIATORI (di cui al successivo art. 5.5);

(ix) altri costi e ricavi di natura straordinaria; e
(x) solamente in relazione all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002, la somma dei seguenti oneri:

- (a) l'importo di € 2.046.000,00 pari all'impatto negativo delle svendite straordinarie per smaltimento magazzino effettuate nel primo semestre 2002;
- (b) sino all'importo massimo di € 699.000,00, per le spese relative all'acquisizione da parte della SOCIETA', ante FUSIONE, delle INCORPORATE (consulenze strategiche, di ricerca di personale e legali), nonché per le spese relative al contenzioso con i VENDITORI (come nel seguito definiti) e a contenziosi per problematiche pregresse alla predetta acquisizione; e
- (c) sino all'importo massimo di € 481.000,00, per spese legali e di revisione contabile-finanziaria relative all'acquisizione da parte della SOCIETA', ante FUSIONE, delle società appartenenti, al GRUPPO MAGLI;

ma in ogni caso, fino all'importo massimo complessivo di € 3.150.000,00 per le predette voci di cui ai punti (a), (b) e (c);

"EBITDA RETTIFICATO" indica l'EBITDA CONVENZIONALE risultante dalla SEMESTRALE CONVENZIONALE (come nel seguito definita);

meno

importi relativi a:

- (i) Punti di vendita retail non operativi al 1.1.2003; e
- (ii) Attività della Joint-Venture in Giappone;

più

gli importi corrispondenti ai costi sostenuti a titolo di:

- (x) Indennità corrisposte, a qualunque titolo, al personale dimesso;
- (y) Penali pagate per rescissione di contratti
- (z) Consulenze organizzative e giuslavoristiche relative alla riduzione del personale operaio e amministrativo;

ma in ogni caso fino all'importo massimo complessivo per le predette voci di cui ai punti (x), (y) e (z) di € 1.000.000,00 (un milione), indipendentemente dalle risultanze della SEMESTRALE CONVENZIONALE;

"EQUITY" indica, con riferimento a ciascun BILANCIO CONSOLIDATO, il patrimonio netto consolidato (definito come valore delle attività dell'impresa dopo aver detratto tutte le passività) al lordo delle quote di terzi,

più

la quota di plusvalenza conseguita su attività immobilizzate cedute ed eventualmente attribuita contabilmente ad esercizi successivi;

"EQUITY CONVENZIONALE" indica, con riferimento a ciascun BILANCIO CONSOLIDATO, l'EQUITY;

più

Ammortamenti cumulati di: (i) differenze di consolidamento, (ii) disavanzi di fusione (ivi compresa la quota contabilmente allocata ad attività), e (iii) costi relativi alle operazioni di acquisizione di partecipazioni realizzate nel 2001-2002;

più

Oneri finanziari cumulati, derivanti dal presente CONTRATTO e dagli altri contratti di finanziamento sottoscritti o da sottoscrivere da NEWINVEST, dalla SOCIETA' ovvero da qualsivoglia società del GRUPPO MAGLI con gli ENTI FINANZIATORI, tra essi in pool;

"IMMOBILE" indica l'immobile di proprietà della SOCIETA', sito in Bologna, Via Larga 33, come meglio identificato al successivo art. 13.2;

"IMPEGNO DI CAPITALIZZAZIONE" indica l'accordo sottoscritto in data odierna tra gli ENTI FINANZIATORI e l'azionista di NEWINVEST Opera Management S.A., nella sua qualità di socio accomandatario di Opera Participations S.C.A., come eventualmente successivamente modificato e/o integrato, di cui la SOCIETA' ha preso atto in pari data;

"INDENNIZZO MAC" indica la richiesta di indennizzo effettuata, in data 11 luglio 2002, dalla SOCIETA' ante FUSIONE nei confronti dei VENDITORI (come nel seguito definiti), per l'importo complessivo di € 35 milioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 lett. l) dell'accordo quadro, stipulato in data 4 agosto 2001, avente ad oggetto l'acquisizione delle INCORPORATE ante FUSIONE (di seguito l'"ACCORDO QUADRO") ed in relazione alla quale richiesta pende un procedimento arbitrale instaurato con atto notificato in data 17 luglio 2002;

"INDENNIZZO PN" indica la richiesta di aggiustamento del prezzo di acquisto, effettuata in data 27 maggio 2002, dalla SOCIETA' ante FUSIONE nei confronti dei VENDITORI (come nel seguito definiti), per l'importo complessivo di non meno di € 10,400 milioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 dell'ACCORDO QUADRO ed in relazione alla quale è in corso la verifica da parte di KPMG SpA, in qualità di terzo revisore indipendente ai sensi e per gli affetti di cui all' ACCORDO QUADRO;

"INVESTIMENTI": indica, con riferimento al ciascun BILANCIO CONSOLIDATO:

(i) Costi di acquisto di beni materiali ad utilità pluriennale strumentali alla realizzazione dell'oggetto sociale della SOCIETA' e/o di qualsivoglia delle società del GRUPPO MAGLI;

più

(ii) Interventi di miglioramento ad utilità pluriennale sui beni, anche di terzi, strumentali alla realizzazione dell'oggetto sociale della SOCIETA' e/o di qualsivoglia delle società del GRUPPO MAGLI;

più

(iii) Costi di acquisto di beni immateriali (ivi inclusi avviamenti commerciali, marchi e brevetti, opere dell'ingegno) ad utilità pluriennale strumentali alla realizzazione dell'oggetto sociale della SOCIETA' e/o di qualsivoglia delle società del GRUPPO MAGLI;

più

(iv) Versamenti a titolo di capitale od ad altro titolo ovvero finanziamenti subordinati: (a) a favore di società controllate o (b) atti ad ottenere il controllo di società; a condizione che tali finanziamenti siano destinati agli scopi indicati ai punti (i), (ii) e (iii) di cui sopra;

meno

(v) Proventi derivanti dalla cessione, anche attraverso operazioni di lease-back, di beni materiali e immateriali immobilizzati;

"**ONERI FINANZIARI NETTI**": indica, con riferimento a ciascun BILANCIO CONSOLIDATO, la differenza tra il totale delle spese per interessi, sconto passivi, altri oneri finanziari ed eventuali perdite su cambi su finanziamenti in valuta ed il totale degli interessi attivi e degli eventuali utili su cambi su finanziamenti in valuta;

"**PFN**": indica, con riferimento ad ciascun BILANCIO CONSOLIDATO:
Debiti relativi a finanziamenti ottenuti da istituti di credito ed enti finanziari;

Più

Debiti per prestiti obbligazionari;

più

il debito nei confronti del New Jersey Economic Development Authority garantito da ipoteca sull'immobile sito in Carlstad, New Jersey e di proprietà di UMA Shoe Company L.P.;

meno

investimenti finanziari a breve;

meno

la somma delle disponibilità liquide;

"**SEMESTRALE CONVENZIONALE**" indica il conto economico a livello di consolidato di NEWINVEST relativo al secondo semestre 2003, redatto in base ai principi contabili predisposti dall'*International Accounting Standard Committee*, contenente il dettaglio delle poste necessarie ai fini della determinazione dell'EBITDA RETTIFICATO e verificato ed attestato dalla società incaricata per la revisione dei bilanci della SOCIETA';

"**VENDITORI**": indica congiuntamente il Sig. Moriso Magli, nato a Bologna, il 24 Gennaio, 1942 e la Sig.ra Monica Magli, nata a Bologna, il 21 Maggio, 1969, nella loro qualità di venditori, complessivamente delle INCORPORATE ai sensi e per gli effetti dell'Accordo Quadro.

2. Il Finanziamento

- 2.1. Subordinatamente al verificarsi di quanto previsto dal successivo art. 5.2, gli ENTI FINANZIATORI concedono alla SOCIETA', che accetta, alle condizioni tutte del presente CONTRATTO, un finanziamento dell'importo massimo di € 10.845.594,88 (dieci milioni ottocentoquarantacinque mila cinquecentonovantaquattro/88) (di seguito il "**FINANZIAMENTO**") da utilizzare, in una o più soluzioni, alle condizioni e termini *infra* indicati.
- 2.2. Gli ENTI FINANZIATORI partecipano al FINANZIAMENTO ciascuno per la propria quota riportata nell'**Allegato 1**, senza alcun vincolo di solidarietà tra gli stessi. Fermo quanto sopra previsto, le parti riconoscono che la prestazione di ciascun ENTE FINANZIATORE di concedere alla SOCIETA' il FINANZIAMENTO riveste per la SOCIETA' medesima carattere essenziale.

3. Scopo del finanziamento

- 3.1. Salvo quanto altrimenti concordato per iscritto tra la SOCIETA' e gli ENTI FINANZIATORI, la SOCIETA' dovrà utilizzare tutti gli importi ad essa corrisposti in base al FINANZIAMENTO per sostenere finanziariamente il programma specifico di investimenti per il periodo 2002-2005 della SOCIETA' (nonché, per il periodo antecedente alla FUSIONE, delle INCORPORATE) come indicato all'**Allegato 2** (di seguito il "**PROGRAMMA DI INVESTIMENTI**").

4. Durata del finanziamento

4.1. Il FINANZIAMENTO avrà una durata massima pari a 7 (sette) anni ed 11 (undici) mesi, decorrente dalla data di erogazione della prima *tranche* del FINANZIAMENTO, ma in ogni caso una durata massima al 31 dicembre 2010.

5. Modalità di erogazione ed utilizzo – Commissioni

5.1. L'erogazione del FINANZIAMENTO avverrà in una o più soluzioni, ma comunque entro l'importo globale indicato all'art. 2, a seguito del ricevimento da parte della CAPOFILA di apposita richiesta irrevocabile di erogazione ed utilizzo nella forma riportata nell'**Allegato 3**, accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante della SOCIETA' attestante che l'erogazione viene richiesta e sarà utilizzata in correlazione con investimenti già effettuati e/o da effettuare in base ad accordi già in essere e di natura vincolante dalla SOCIETA' (se dal caso per il tramite anche di qualsivoglia società del GRUPPO MAGLI) in base al PROGRAMMA DI INVESTIMENTI cui il FINANZIAMENTO è finalizzato e nella misura massima pari ai 2/3 (due terzi) degli stessi investimenti. La SOCIETA' dovrà altresì fornire alla CAPOFILA, a richiesta di quest'ultima, copia dei contratti stipulati con i fornitori ed altri terzi ed afferenti il PROGRAMMA DI INVESTIMENTI, unitamente, se del caso, alla relativa documentazione di natura contabile.

Ogni richiesta di erogazione dovrà essere consegnata alla CAPOFILA non meno di 5 (cinque) giorni lavorativi bancari a Milano (per la cui determinazione si farà riferimento al calendario adottato dal sistema Transeuropean Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer; e di seguito definito il "**GIORNO LAVORATIVO BANCARIO**") prima della data richiesta per l'erogazione stessa, che dovrà essere un GIORNO LAVORATIVO BANCARIO, ma che comunque non potrà essere successiva alla data del 31 dicembre 2005.

5.2. La SOCIETA' ha manifestato, fin da ora, agli ENTI FINANZIATORI la propria intenzione di richiedere l'erogazione di parte del FINANZIAMENTO contestualmente alla stipulazione del presente CONTRATTO. Avuto riguardo a quanto precede, gli ENTI FINANZIATORI, in parziale deroga a quanto previsto al precedente art. 5.1, acconsentono a che la SOCIETA' richieda che la prima (in ordine cronologico) erogazione sia effettuata contestualmente alla data di stipulazione del presente CONTRATTO.

Fermo restando quanto precede, resta peraltro inteso che qualora la prima (in ordine cronologico) richiesta di erogazione di cui al precedente art. 5.1 non pervenga prima del decimo GIORNO LAVORATIVO BANCARIO antecedente alla data del 31 dicembre 2005, verranno ad essere prive di effetto le obbligazioni assunte dagli ENTI FINANZIATORI con il presente CONTRATTO ed il FINANZIAMENTO si intenderà cancellato, fermo restando l'obbligo della SOCIETA' di provvedere al pagamento della commissione di mancato utilizzo prevista al successivo art. 5.4.

5.3. L'erogazione di ciascuna *tranche* del FINANZIAMENTO, ai termini di cui sopra, sarà in ogni caso subordinata al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

5.3.1. non dovrà essersi verificato alcun evento (né tale evento potrà conseguire dall'effettuazione dell'utilizzo del FINANZIAMENTO) che ai sensi del presente CONTRATTO sia o possa divenire uno dei CASI DI INADEMPIENZA (quali definiti all'art. 14 che segue e riportati all'**Allegato 7** ivi menzionato);

5.3.2. dovranno essere state soddisfatte, ovvero dovranno essersi verificate e sussistere, tutte le condizioni riportate nell'**Allegato 4**.

Ove una o più di tali condizioni non fossero state soddisfatte, non si fossero verificate o fossero venute meno, gli ENTI FINANZIATORI potranno consentire comunque di procedere all'erogazione di ciascuna *tranche* del FINANZIAMENTO, ma la SOCIETA' resterà obbligata a soddisfare tali condizioni nel termine che sarà eventualmente fissato dagli stessi ENTI FINANZIATORI al riguardo;

- 5.3.3. le dichiarazioni e garanzie rese dalla SOCIETA' ai sensi dell'art. 12 seguente e riportate nell'**Allegato 5** dovranno essere veritiere e corrette alla data del presente CONTRATTO e alla data di ciascun prospettato utilizzo;
- 5.3.4. secondo il ragionevole apprezzamento degli ENTI FINANZIATORI, non dovrà essersi verificato alcun mutamento negativo sostanziale nella situazione legale, finanziaria o patrimoniale della SOCIETA' e/o di alcuna società appartenente al GRUPPO MAGLI; e

Fermo restando quanto precede, la SOCIETA', entro e non oltre 10 (dieci) GIORNI LAVORATIVI BANCARI dalla data di erogazione di ciascuna *tranche* del FINANZIAMENTO, dovrà rilasciare, in forma di atto pubblico, atto di quietanza e di ricognizione di debito in un testo sostanzialmente conforme a quello dell'**Allegato 8** al presente CONTRATTO.

- 5.4. A partire dalla data del 31 dicembre 2005, sull'importo non utilizzato del FINANZIAMENTO maturerà una commissione di mancato utilizzo nella misura dello 0,35% annuo calcolato per i giorni effettivi di calendario sulla base di un anno di 360 giorni.

Tale commissione, il cui ammontare sarà comunicato dalla CAPOFILA alla SOCIETA' con almeno 5 (cinque) GIORNI LAVORATIVI BANCARI di preavviso, sarà corrisposta dalla SOCIETA' alla CAPOFILA alla scadenza di ogni PERIODO DI INTERESSI (come nel *infra* definito).

All'eventuale verificarsi di un caso di decadenza dal beneficio del termine, risoluzione o recesso di cui all'art. 14, la commissione di mancato utilizzo sarà dovuta sino alla data alla quale la SOCIETA' sarà tenuta a rimborsare un qualsivoglia importo ai sensi dell'art. 14.2 del CONTRATTO.

In ogni caso, la commissione di mancato utilizzo dovrà essere pagata dalla SOCIETA' agli ENTI FINANZIATORI - e per essi alla CAPOFILA - anche qualora il FINANZIAMENTO venga meno e pertanto non venga erogato nell'ipotesi prevista dal precedente art. 5.2. In tal caso, detta commissione dovrà essere calcolata per il periodo intercorrente tra la data di stipulazione del presente CONTRATTO e la data del 31 dicembre 2005.

- 5.5. A titolo di commissione di *amendment*, la SOCIETA' si impegna a corrispondere agli ENTI FINANZIATORI, e per essi alla CAPOFILA, in un'unica soluzione, entro e non oltre il 30 giugno 2003, l'importo di € 125.000,00 (centoventicinque mila/00).

6. Periodi di interessi

- 6.1. Salvo quanto diversamente previsto al successivo art. 9 in caso di rimborso anticipato, per l'intero od in parte, del FINANZIAMENTO, gli interessi sulle somme del FINANZIAMENTO erogate dovranno essere pagati dalla SOCIETA' agli ENTI FINANZIATORI e per essi alla CAPOFILA in via posticipata, per valuta corrispondente alla data di scadenza di ciascun periodo.
- 6.2. Viene definito "PERIODO D'INTERESSI" ciascun periodo di 6 (sei) mesi intercorrente tra la data della prima erogazione del FINANZIAMENTO o ciascuna data di pagamento degli interessi, da una parte, ed il giorno precedente ciascuna delle rispettive prime successive

date di pagamento degli interessi, dall'altra parte; restando peraltro inteso che, salvo quanto previsto al successivo art. 9, ciascun PERIODO DI INTERESSI dovrà comunque avere scadenza il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno e l'ultimo, in ordine cronologico, PERIODO D'INTERESSI non potrà scadere successivamente alla data massima di rimborso del FINANZIAMENTO indicata all'art. 4, ossia il 31 dicembre 2010. Resta inteso che ove l'ultimo giorno di un PERIODO D'INTERESSI non dovesse cadere in un GIORNO LAVORATIVO BANCARIO, lo stesso sarà posticipato al GIORNO LAVORATIVO BANCARIO immediatamente successivo.

7. Tasso d'interesse

7.1. Gli interessi verranno calcolati sulle somme erogate e non ancora rimborsate, per i giorni effettivi di calendario compresi in ciascun PERIODO D'INTERESSI sulla base di un anno di 360 giorni.

7.2. Il tasso di interesse (di seguito, il "**TASSO D'INTERESSI**") applicabile all'utilizzo del FINANZIAMENTO durante ciascun PERIODO D'INTERESSI sarà pari al tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a sei mesi, quotato per valuta del giorno di inizio del rispettivo PERIODO D'INTERESSI maggiorato di uno spread pari a 2,75 (duevirgolasettantacinque) punti percentuali (di seguito il "**MARGINE**"), come eventualmente diminuito od incrementato ai sensi dei successivi art. 7.4 e 7.5. La suddetta quotazione dell'EURIBOR sarà quella determinata alle ore 11.00 (ora dell'Europa Centrale) dal Comitato di Gestione dell'EURIBOR (European Panel Steering Committee) secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 giorni, comunicata tramite il circuito telematico Reuters – pagina ATIA01 o in mancanza da altra qualificata fonte di equipollente ufficialità.

7.3. Qualora, per un determinato PERIODO D'INTERESSI, il TASSO D'INTERESSI non venga quotato:

7.3.1. per gli importi per i quali il FINANZIAMENTO non sia stato ancora erogato, l'erogazione verrà rinviata al primo GIORNO LAVORATIVO BANCARIO successivo per il quale la quotazione EURIBOR si renderà disponibile, ferma restando la facoltà delle parti di concordare una data diversa di erogazione; ovvero

7.3.2. per gli importi per i quali il FINANZIAMENTO sia già stato erogato, verrà utilizzato il corrispondente valore del precedente PERIODO D'INTERESSI.

Qualora, ai sensi di quanto sopra, si verificasse la necessità di ricorrere al TASSO D'INTERESSI del PERIODO D'INTERESSI precedente, ciascuna delle parti avrà il diritto di richiedere la rinegoziazione delle condizioni di tasso da applicare al FINANZIAMENTO, fermo restando che, ove entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di richiesta di una delle parti di rinegoziazione non fosse raggiunto un accordo circa le nuove condizioni di tasso, la SOCIETA' potrà o dovrà, a seconda che la richiesta di cui sopra sia stata rispettivamente effettuata dalla stessa ovvero dagli ENTI FINANZIATORI (per tramite della CAPOFILA), rimborsare il FINANZIAMENTO alla prima data successiva prevista per il pagamento degli interessi.

7.4. Con decorrenza dal PERIODO DI INTERESSI la cui data di scadenza cade il 31 dicembre 2004, il MARGINE (come sopra indicato) potrà variare, in diminuzioni, in base alla tabella che segue, in funzione del rapporto EBITDA CONVENZIONALE/ONERI FINANZIARI NETTI rilevato, per ciascun anno solare, in base al BILANCIO CONSOLIDATO, a partire dal BILANCIO CONSOLIDATO per l'anno 1 gennaio / 31 dicembre 2003:

RAPPORTO	MARGINE
EBITDA CONVENZIONALE/ONERI FINANZIARI NETTI > 1,7 e <3,5	2,45
EBITDA CONVENZIONALE /ONERI FINANZIARI NETTI > 3,5 e < 6	2,05
EBITDA CONVENZIONALE /ONERI FINANZIARI NETTI >6	1,65

Fermo quanto precede, il MARGINE sarà incrementato e portato a 3,25 (trevirgolaventicinque) punti percentuali: (i) per i PERIODI DI INTERESSI in scadenza rispettivamente al 31 dicembre 2004 ed al 30 giugno 2005, qualora l'EBITDA CONVENZIONALE risultante dal BILANCIO CONSOLIDATO per l'anno 1 gennaio / 31 dicembre 2003 sia di valore negativo per un importo in eccesso ad € 3.500.000,00 (tre milioni cinquecento mila/00); e (ii) per qualsivoglia PERIODO DI INTERESSI successivo a quello in scadenza al 31 dicembre 2005, qualora il rapporto EBITDA CONVENZIONALE /ONERI FINANZIARI NETTI (rilevato in conformità a quanto precede) risulti inferiore ad 1,7 (unovirgolasette).

- 7.5. Ai fini della verifica del rapporto EBITDA CONVENZIONALE /ONERI FINANZIARI NETTI, di cui al precedente art. 7.4, (di seguito il "PARAMETRO DI RIFERIMENTO"), la SOCIETA', entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dall'anno 2004 (incluso), dovrà trasmettere alla CAPOFILA copia del BILANCIO CONSOLIDATO relativo al precedente anno solare ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della SOCIETA' contenente l'indicazione del PARAMETRO DI RIFERIMENTO determinato in base allo stesso BILANCIO CONSOLIDATO, unitamente al dettaglio dei componenti dei relativi calcoli, (di seguito la "COMUNICAZIONE PER IL MARGINE"), al fine di consentire alla CAPOFILA stessa di verificare la correttezza della rilevazione e la regolarità della documentazione prodotta. La CAPOFILA comunicherà le risultanze della propria verifica entro i 60 (giorni) giorni successivi alla ricezione della COMUNICAZIONE PER IL MARGINE. Le risultanze della verifica effettuata dalla CAPOFILA, che dovrà operare in buona fede, saranno vincolanti e definitive ai fini dell'eventuale variazione del MARGINE, salvo errore manifesto.

La variazione del MARGINE sarà applicata, subordinatamente all'anzidetta verifica della COMUNICAZIONE PER IL MARGINE da parte della CAPOFILA, ai due PERIODI DI INTERESSI immediatamente successivi al PERIODO DI INTERESSI comprensivo della data entro cui deve essere effettuata la COMUNICAZIONE PER IL MARGINE di cui al precedente capoverso, e pertanto per i due PERIODI DI INTERESSI con scadenza rispettivamente al 31 dicembre ed al 30 giugno.

Qualora la SOCIETA': (i) non effettui la COMUNICAZIONE PER IL MARGINE entro i 15 (quindici) GIORNI LAVORATIVI BANCARI successivi al predetto termine del 30 giugno di ciascun anno ovvero (ii) qualora non l'abbia effettuata in conformità a quanto sopra indicato e non abbia provveduto ad integrarla o modificarla entro i 15 (quindici) GIORNI LAVORATIVI BANCARI successivi alla relativa richiesta scritta della CAPOFILA, il MARGINE da utilizzare per la determinazione del TASSO DI INTERESSI applicabile ai due PERIODI DI INTERESSE immediatamente successivi al PERIODO DI INTERESSI comprensivo della data entro cui deve essere effettuata la COMUNICAZIONE PER IL MARGINE, sarà di 3,25 (trevirgolaventicinque) punti percentuali.

8. Rimborso del finanziamento

- 8.1. La SOCIETA', fermo quanto previsto dalle altre clausole del CONTRATTO, si impegna a

rimborsare il FINANZIAMENTO in n. 10 (dieci) rate dei seguenti importi ed alle seguenti scadenze:

Rata	Scadenza	Importo del FINANZIAMENTO oggetto di rimborso Espresso in percentuale rispetto all'importo del FINANZIAMENTO complessivamente erogato alla data del 31 dicembre 2005
1	30 giugno 2006	8,82
2	31 dicembre 2006	9,07
3	30 giugno 2007	9,32
4	31 dicembre 2007	9,57
5	30 giugno 2008	9,84
6	31 dicembre 2008	10,11
7	30 giugno 2009	10,38
8	31 dicembre 2009	10,67
9	30 giugno 2010	10,96
10	31 dicembre 2010	11,26

Quanto precede, fermo restando quanto previsto al successivo art. 9.3.

9. **Rimborso anticipato - Riduzione del finanziamento - Mandato irrevocabile**

9.1. Senza alcun pregiudizio alla data massima di rimborso del FINANZIAMENTO indicata agli artt. 4 ed 8 che precedono, alla SOCIETA' viene riconosciuta la facoltà di estinguere in via anticipata, per l'intero o in parte, il FINANZIAMENTO, previo preavviso scritto irrevocabile di almeno 15 (quindici) GIORNI LAVORATIVI BANCARI, salvo diverso accordo con gli ENTI FINANZIATORI ed a condizione che siano trascorsi almeno 18 (diciotto) mesi dalla data della prima erogazione.

9.2. La SOCIETA' si impegna a destinare al rimborso anticipato del FINANZIAMENTO parte dell'importo che fosse effettivamente corrisposto alla SOCIETA' medesima a fronte e/o in dipendenza dell'INDENNIZZO MAC, dell'INDENNIZZO PN e/o della DISMISSIONE DELL'IMMOBILE, ai termini ed alle condizioni di seguito indicate:

Evento determinante l'obbligo di rimborso anticipato del FINANZIAMENTO	Importo del FINANZIAMENTO da rimborsare in via anticipata (di seguito l'"IMPORTO DEL RIMBORSO ANTICIPATO")
1. versamento alla SOCIETA' in dipendenza dell'INDENNIZZO MAC per un importo inferiore o pari ad € 6.000.000,00 (sei milioni)	€ 3.000.000,00 (tre milioni)
2. versamento alla SOCIETA' in dipendenza dell'INDENNIZZO MAC per un importo superiore ad € 6.000.000,00 (sei milioni)	l'importo corrispondente al 100% di quanto versato alla SOCIETA', meno € 3.000.000,00 (tre milioni)
3. versamento alla SOCIETA' in dipendenza dell'INDENNIZZO PN per un importo pari o	l'importo corrispondente al 100% di quanto versato alla SOCIETA',

	superiore ad € 6.000.000,00 (sei milioni)	meno € 6.000.000,00 (sei milioni)
4.	versamento alla SOCIETA' in dipendenza della DISMISSIONE DELL'IMMOBILE di un importo inferiore o pari ad € 9.000.000,00 (nove milioni)	€ 6.750.000,00 (sei milioni settecentocinquanta mila)
5.	versamento alla SOCIETA' in dipendenza della DISMISSIONE DELL'IMMOBILE di un importo superiore ad € 9.000.000,00 (nove milioni)	l'importo corrispondente al 100% di quanto versato alla SOCIETA', meno € 2.250.000,00 (due milioni duecentocinquanta mila)

Al verificarsi di qualsivoglia evento determinante, ai sensi della tabella sopra riportata, l'obbligo a carico della SOCIETA' di procedere al rimborso anticipato del FINANZIAMENTO, la SOCIETA' ne dovrà dare immediata comunicazione scritta alla CAPOFILA e dovrà effettuare il rimborso anticipato nei termini di seguito specificati:

- (i) nell'ipotesi indicata al punto 1. della tabella che precede, e purché l'importo dell'INDENNIZZO MAC sia inferiore ad € 6.000.000,00 (sei milioni/00), la SOCIETA' dovrà versare il relativo IMPORTO DEL RIMBORSO ANTICIPATO entro e non oltre il termine del 30 giugno 2005, con pari valuta;
- (ii) nell'ipotesi indicata al punto 1. della tabella che precede, e purché l'importo dell'INDENNIZZO MAC sia pari ad € 6.000.000,00 (sei milioni/00), la SOCIETA' dovrà versare, alla CAPOFILA, il relativo IMPORTO DEL RIMBORSO ANTICIPATO (così come determinato ai sensi del punto 1. in oggetto) entro e non oltre i 10 (dieci) GIORNI LAVORATIVI BANCARI successivi all'incasso da parte della SOCIETA' stessa dell'INDENNIZZO MAC;
- (iii) nell'ipotesi indicata al punto 2. della tabella che precede, la SOCIETA' dovrà versare, alla CAPOFILA, a titolo di rimborso anticipato, l'importo di € 3.000.000,00 (tre milioni/00) entro e non oltre i 10 (dieci) GIORNI LAVORATIVI BANCARI successivi all'incasso da parte della SOCIETA' stessa dell'INDENNIZZO MAC; nel mentre l'eventuale eccedenza del relativo IMPORTO DEL RIMBORSO ANTICIPATO rispetto ad € 3.000.000,00 (così come determinato ai sensi del punto 2. in oggetto) dovrà essere versato dalla SOCIETA', alla CAPOFILA, entro e non oltre il termine del 30 giugno 2005, con pari valuta;
- (iv) nell'ipotesi indicata al punto 3. della tabella che precede, la SOCIETA' dovrà versare, alla CAPOFILA, il relativo IMPORTO DEL RIMBORSO ANTICIPATO (così come determinato ai sensi del punto 3. in oggetto) entro e non oltre i 10 (dieci) GIORNI LAVORATIVI BANCARI successivi all'incasso da parte della SOCIETA' stessa dell'INDENNIZZO PN; e
- (v) nelle ipotesi indicate ai punti 4. e 5. della tabella che precede, ed indipendentemente dall'importo derivante dalla DISMISSIONE DELL'IMMOBILE, il relativo IMPORTO DI RIMBORSO ANTICIPATO (così come determinato ai sensi del punto 4. o del punto 5 in oggetto) verrà versato dalla SOCIETA', alla CAPOFILA, in conformità a quanto previsto al successivo art. 13.2 contestualmente alla DISMISSIONE DELL'IMMOBILE.

Con riguardo all'IMPORTO DEL RIMBORSO ANTICIPATO, ed in parziale deroga a quanto indicato nella seconda colonna della tabella sopra riportata, nel caso in cui, al momento in cui un rimborso in via anticipata debba essere effettuato dalla SOCIETA' ai sensi del presente art. 9.2, gli ENTI FINANZIATORI avessero, in pool tra loro, concesso alla SOCIETA' altri finanziamenti a medio od a lungo termine, diversi dalla concessioni di linee revolving,

l'IMPORTO DEL RIMBORSO ANTICIPATO, ai fini del presente art. 9.2, verrà ridotto all'importo corrispondente alla percentuale rappresentata dall'importo del FINANZIAMENTO effettivamente erogato alla SOCIETA' e non ancora rimborsato rispetto all'importo complessivamente erogato dagli ENTI FINANZIATORI alla SOCIETA' in forza di qualsivoglia finanziamento a medio o lungo termine incluso il FINANZIAMENTO stesso e non ancora rimborsato (ad eccezione solamente di concessioni di linee revolving).

- 9.3. Gli importi rimborsati anticipatamente dalla SOCIETA' ai sensi degli artt. 9.1 o 9.2 che precedono andranno a decurtazione dell'importo del FINANZIAMENTO erogato e non ancora rimborsato alla data del rimborso anticipato, con conseguente riduzione di ciascuna rata di rimborso del FINANZIAMENTO, determinata ai sensi del precedente art. 8, per l'importo corrispondente alla percentuale di riduzione dell'importo del FINANZIAMENTO a fronte dello specifico rimborso anticipato. Resta inteso che l'importo di qualsivoglia rimborso anticipato ai sensi degli artt. 9.1 o 9.2 che precedono, non potrà essere oggetto di ulteriore utilizzo.
- 9.4. Resta inteso che in caso di rimborso anticipato del FINANZIAMENTO, per l'intero od in parte, ai sensi delle previsioni che precedono, la SOCIETA' non sarà tenuta al pagamento di alcuna penale per anticipato rimborso a favore degli ENTI FINANZIATORI.

10. Pagamenti

10.1. La SOCIETA' si obbliga a pagare ogni somma dovuta in dipendenza del FINANZIAMENTO a ciascun ENTE FINANZIATORE in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione al FINANZIAMENTO, così come indicato nell'Allegato 1. Le suddette somme dovranno essere versate, con data di valuta del giorno di scadenza, alla CAPOFILA, che le riceverà quindi sia in nome proprio, sia in nome e per conto degli altri ENTI FINANZIATORI, con effetto liberatorio per la SOCIETA', con le seguenti coordinate: ABI 10633 - CAB 01600 - c/c 1063350, casuale: "Rata operazione n. 63489/pool".

10.2. La SOCIETA' riconosce e dà atto che i versamenti comunque effettuati in misura o con modalità difformi da quelle dovute e sopra indicate dovranno automaticamente considerarsi effettuati a favore di ciascun ENTE FINANZIATORE in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione al FINANZIAMENTO, così come indicata all'Allegato 1. A tal fine la SOCIETA' conferisce mandato irrevocabile, a ciascun ENTE FINANZIATORE, anche nel loro interesse, ai sensi dell'art. 1723, 2° comma Cod. Civ., affinché ciascuno di essi trasferisca all'ENTE FINANZIATORE a cui spettano i suddetti versamenti per la parte necessaria al ripristino delle suddette proporzioni; in tal caso, la SOCIETA' si riconosce, ora per allora, debitore nei confronti del relativo ENTE FINANZIATORE a favore del quale ha effettuato i suddetti versamenti dei corrispondenti importi rispettivamente trasferiti.

10.3. Ogni pagamento disposto tramite altre banche o a mezzo assegni si intenderà eseguito con la stessa data di valuta che verrà riconosciuta agli ENTI FINANZIATORI. Ogni versamento delle somme che gli ENTI FINANZIATORI dovranno erogare o comunque versare alla SOCIETA' in relazione al CONTRATTO, disposto mediante versamento su uno dei conti correnti bancari della SOCIETA', o su conto corrente di terzi in virtù di mandato irrevocabile della SOCIETA', o tramite altre banche o a mezzo assegni si intenderà eseguito con la stessa data di valuta secondo la quale gli ENTI FINANZIATORI avranno disposto il versamento.

10.4. I pagamenti per capitale, interessi o altro titolo ai sensi del presente CONTRATTO saranno tutti effettuati con buona valuta e disponibilità, al netto e senza alcuna deduzione a titolo di compensazione o rivalsa, alla data di scadenza pattuita mediante costituzione di un saldo positivo sufficiente sul conto corrente n. 1063350 (cod. CAB. 01600 – Cod. ABI 10633) intrattenuto dalla CAPOFILA presso l'Istituto Centrale delle Banche Popolari di Milano. Ove qualsivoglia data di scadenza pattuita ai sensi del presente CONTRATTO per un pagamento non fosse un GIORNO LAVORATIVO BANCARIO, il pagamento in questione sarà dovuto il GIORNO LAVORATIVO BANCARIO immediatamente successivo.

10.5. La SOCIETA' dovrà corrispondere ogni importo dovuto in base al presente CONTRATTO libero e franco da ogni e qualsivoglia onere per tasse, imposte, ritenute o deduzioni di qualunque genere che resteranno tutti a carico della SOCIETA' stessa. Nel caso in cui la SOCIETA' fosse tenuta per legge ad operare qualunque deduzione o ritenuta su pagamenti da effettuare ai sensi del presente CONTRATTO o di qualunque documento accessorio, detti pagamenti saranno opportunamente incrementati per far sì che ciascun ENTE FINANZIATORE riceva un importo netto, dopo l'effettuazione della ritenuta o deduzione, pari a quello che le sarebbe altrimenti spettato in assenza delle stesse.

10.6. Nel caso in cui la SOCIETA' fosse tenuta ad effettuare una qualunque deduzione o ritenuta su pagamenti ai sensi del presente CONTRATTO, la SOCIETA': (i) ne darà pronta notizia alla CAPOFILA, (ii) provvederà ad effettuare i versamenti d'imposta dovuti alle autorità competenti nei termini di legge e (iii) fornirà alla CAPOFILA, a richiesta della stessa, ogni opportuna prova dei versamenti effettuati. Una somma pari al beneficio fiscale netto eventualmente fruito dai percettori delle somme così incrementate sarà restituita alla SOCIETA' una volta definitivamente conseguita.

10.7. Salvo quanto diversamente indicato in altre previsioni del CONTRATTO, ogni pagamento da chiunque effettuato agli ENTI FINANZIATORI, in relazione al CONTRATTO, verrà imputato, nell'ordine, a pagamento e rimborso degli interessi, delle spese, degli accessori e del capitale.

10.8. Gli ENTI FINANZIATORI avranno diritto di rifiutare pagamenti fatti da terzi, a proprio nome, e ciò anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1180, 1° comma Cod. Civ., quando tali pagamenti possano dar luogo a surrogazione nei diritti e nelle garanzie degli ENTI FINANZIATORI e non vi sia espressa rinuncia a tale surrogazione o rinuncia all'esercizio di tale surrogazione in pregiudizio di ogni ragione di credito che gli ENTI FINANZIATORI possano vantare a qualsiasi titolo, anche successivo, nei confronti di chiunque, con contestuale postergazione inoltre del credito per surroga alle suddette ragioni di credito degli ENTI FINANZIATORI.

11. Importo compensativo per oneri aggiuntivi sopravvenuti

11.1. Qualora, a seguito di nuove interpretazioni delle disposizioni in vigore da parte delle autorità competenti, anche amministrative, o a seguito della modifica delle disposizioni in vigore o della introduzione di nuove norme di legge o di disposizioni amministrative, fosse modificato il trattamento dei depositi interbancari dal punto di vista degli obblighi di riserva, del trattamento fiscale o altrimenti, con la conseguenza che il costo complessivo della provvista per un ENTE FINANZIATORE risultasse superiore al TASSO DI INTERESSE (escluso il MARGINE) come determinato all'art. 7 che precede ovvero ove venisse imposto a un ENTE FINANZIATORE un obbligo di pagamento di imposte o ad altro titolo (escluse le modifiche alle imposte dirette sul

reddito) applicato o calcolato sull'importo del FINANZIAMENTO o parte di esso o alle somme erogate o ricevute ai sensi dello stesso, la CAPOFILA ne darà pronta comunicazione alla SOCIETA' e quest'ultima si impegna a versare immediatamente all'ENTE FINANZIATORE, ogni eccezione rimossa, un importo compensativo, quale sarà certificato dalla CAPOFILA, e tale da compensare tale ENTE FINANZIATORE per il maggior onere o costo sostenuto per le suddette cause.

12. Dichiarazioni e garanzie

12.1. La SOCIETA' rende a ciascuno degli ENTI FINANZIATORI, assumendo, per quanto occorrer possa, l'obbligo del fatto del terzo anche ai sensi dell'art. 1381 Cod. Civ., le dichiarazioni e garanzie riportate nell'**Allegato 5**, fermo restando che le stesse, in quanto applicabili, si intenderanno automaticamente ripetute a tutti gli effetti ad ogni data di inizio di ciascun PERIODO D'INTERESSI ai sensi del presente CONTRATTO, nonché di ciascuna *tranche* di erogazione.

13. Obblighi vari della SOCIETA'

13.1. La SOCIETA', per sé e per le società del GRUPPO MAGLI, ai sensi dell'art. 1381 Cod. Civ., si impegna ad adempiere gli obblighi riportati nell'**Allegato 6**, Parte Prima (Informazioni Finanziarie) e Parte Seconda (Altre Pattuizioni) alle modalità, termini e condizioni ivi precisati, nonché ad assicurare il rispetto dei vincoli finanziari indicati nell'**Allegato 6**, Parte Terza (Vincoli Finanziari).

13.2. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento da parte della SOCIETA' delle obbligazioni tutte nascenti dal presente CONTRATTO (di seguito, congiuntamente, le "**OBBLIGAZIONI GARANTITE**") ed in particolare, senza limitazione alcuna:

13.2.1. del rimborso degli utilizzi a valere sul FINANZIAMENTO;

13.2.2. del pagamento degli interessi (corrispettivi e moratori) relativi agli utilizzi tutti sopra menzionanti,

13.2.3. del pagamento degli importi per commissioni, oneri ed accessori correlati al FINANZIAMENTO, nonché

13.2.4. del reintegro nelle somme che gli ENTI FINANZIATORI dovessero restituire in caso di annullamento o revoca dei predetti rimborsi o pagamenti,

la SOCIETA', con il presente atto, costituisce in favore delle ENTI FINANZIATORI, ed a favore di ciascuno degli stessi come *infra* indicato, le garanzie ipotecarie di seguito specificate.

Ipoteca

A garanzia del puntuale adempimento da parte della SOCIETA' delle OBBLIGAZIONI GARANTITE, la SOCIETA', come sopra rappresentata, concede a favore di ciascuno degli ENTI FINANZIATORI, che accettano, ipoteca, di pari primo grado, indivisibile e solidale, sull'IMMOBILE, di sua piena ed esclusiva proprietà, di cui alla descrizione *infra* contenuta e su tutte le adiacenze e pertinenze dell'IMMOBILE stesso, nonché sulle accessioni, nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni ed infine su tutto quanto è o comunque possa ritenersi immobile per destinazione o in seguito installato nell'IMMOBILE, nulla escluso, quand'anche la descrizione risultante nel presente CONTRATTO fosse incompleta.

Le ipoteche sull'IMMOBILE vengono concesse per gli importi massimi rispettivamente:

- a favore di CENTROBANCA, di complessivi € 10.845.500,00 (diecimilioni ottocentoquarantacinque mila cinquecento/00), di cui € 5.422.797,44 (cinque milioni quattrocentoventiduemila settecentonovantasette/44) per capitale ed € 5.422.702,56 (cinque milioni quattrocentoventidue mila settecentodue /56) per interessi, corrispettivi e di mora, commissioni, oneri ed accessori correlati al FINANZIAMENTO, nonché per il reintegro di somme dovute restituire in caso di annullamento o revoca di rimborsi o pagamenti;
- a favore di UNICREDIT, di complessivi € 5.422.800,00 (cinquemilioni quattrocentoventidue mila ottocento/00), di cui € 2.711.398,72 (due milioni settecentoundici mila trecentonovantotto/72) per capitale ed € 2.711.401,28 (due milioni settecentoundici mila quattrocentouno/28) per interessi, corrispettivi e di mora, commissioni, oneri ed accessori correlati al FINANZIAMENTO, nonché per il reintegro di somme dovute restituire in caso di annullamento o revoca di rimborsi o pagamenti; e
- a favore di BdR, di complessivi € 5.422.800,00 (cinquemilioni quattrocentoventidue mila ottocento/00), di cui € 2.711.398,72 (due milioni settecentoundici mila trecentonovantotto/72) per capitale ed € 2.711.401,28 (due milioni settecentoundici mila quattrocentouno/28) per interessi, corrispettivi e di mora, commissioni, oneri ed accessori correlati al FINANZIAMENTO, nonché per il reintegro di somme dovute restituire in caso di annullamento o revoca di rimborsi o pagamenti.

Le garanzie ipotecarie costituite ai sensi del presente art. 13.2 resteranno in vigore, nonostante qualunque pagamento parziale, fino al completo pagamento e soddisfacimento delle OBBLIGAZIONI GARANTITE e saranno considerate come aggiuntive a, e non pregiudizievoli di, qualsivoglia altra garanzia della quale gli ENTI FINANZIATORI possano al momento o successivamente beneficiare rispetto alle OBBLIGAZIONI GARANTITE.

Qualora all'atto dell'avvenuto integrale rimborso, da parte della SOCIETA' o di qualsivoglia terzo (fermo restando quanto previsto all'art. 10.8), a favore degli ENTI FINANZIATORI, e per essi della CAPOFILA, di qualsivoglia somma dovuta dalla SOCIETA' ai sensi del presente CONTRATTO, si profilasse l'eventualità che gli accreditamenti disposti dalla stessa o da terzi fossero soggetti, per l'intero od in parte, ad annullamento o revoca, la CAPOFILA avrà la facoltà, secondo il suo ragionevole apprezzamento, di mantenere in essere, per l'intero, le garanzie ipotecarie costituite ai sensi del presente art. 13.2 e di non procedere dunque alla liberazione delle stesse fino a che detta eventualità non sia ragionevolmente esclusa.

Descrizione dell'IMMOBILE:

complesso industriale sito in Comune di Bologna, Via Larga n. 33, costituito da un appezzamento di terreno della superficie di mq. 42.500 circa su cui insiste un corpo di fabbricati in parte a più piani fuori terra della superficie coperta di mq. 8.200 circa e sviluppata dei piani di mq. 15.100 circa, comprendente:

- al piano interrato: magazzino
- al piano terreno: reparti produzione, magazzini, mensa, servizi aziendali e appartamento;
- ai piani 2° – 3° – 4° – 5° – 6° – 7° e 8°: uffici.

Il tutto così distinto presso il Catasto Urbano del Comune di Bologna:

Foglio 174

Mappale 182 sub 2 – Via Larga n. 33 – Piano T – Cat. A/3 – cl. 2 – vani 5 – Rendita Euro 658,48

Mappale 182 sub 5 – Via Larga n. 33 – Piani T-8-S1 – Cat. D/1 – Rendita Euro 96.060,98

CONFINI in giro da Nord in senso orario

strada comunale Via Larga, mappali 367 – 2092 – 2091 – 2090 - 323, confine di foglio, strada comunale del Ceredolo, strada.
Salvo errori e come meglio in fatto.

Agli effetti dell'art. 2839 Cod. Civ. gli ENTI FINANZIATORI eleggono irrevocabilmente domicilio in Bologna, presso la locale succursale della CAPOFILA, Via Parigi 13.

La SOCIETA' autorizza l'iscrizione di pari primo grado delle presenti ipoteche presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, ai sensi dell'art. 2854 Cod. Civ. ed esonera espressamente il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da qualsiasi personale responsabilità al riguardo. A tal fine la SOCIETA' presta fin d'ora consenso affinché questa avvenga anche per richiesta di qualunque interessato. La SOCIETA' dovrà dare agli ENTI FINANZIATORI, e per essi alla CAPOFILA, copia della ricevuta di deposito della nota di iscrizione delle ipoteche di cui al presente art. 13.2 entro e non oltre 5 (cinque) GIORNI LAVORATIVI BANCARI dalla data di stipulazione del presente CONTRATTO.




All'atto dell'iscrizione delle ipoteche di pari primo grado nel competente Registro Immobiliare, le garanzie reali quivi costituite e le obbligazioni della SOCIETA' ai sensi del presente art. 13.2 diverranno assoluti e incondizionati e la loro validità ed esistenza sarà autonoma ed indipendente da qualsiasi modificazione e/o novazione del CONTRATTO. Detti diritti, garanzie reali e obbligazioni rimarranno inoltre validi ed esistenti indipendentemente da ogni modifica che possa essere concordata con riguardo al tempo, al luogo ed alle modalità di adempimento delle OBBLIGAZIONI GARANTITE.

La SOCIETA' garantisce l'esclusiva e piena proprietà dell'IMMOBILE qui costituito in garanzia, dichiarando che lo stesso è libero da altre ipoteche, privilegi, vincoli, anche per imposte, canoni, diritti ed azioni comunque vantati da terzi. Senza limitazione alcuna a quanto precede, la SOCIETA' garantisce che in dipendenza della FUSIONE è stata eseguita al nome della SOCIETA' la intestazione e voltura dell'IMMOBILE.

In relazione alle ipoteche qui costituite sull'IMMOBILE, la SOCIETA' si impegna ed obbliga a procurare alla CAPOFILA, nei minori tempi tecnici necessari, copia della documentazione attestante l'esistenza di idonea copertura assicurativa sull'IMMOBILE. La SOCIETA' si impegna ed obbliga inoltre a procurare alla CAPOFILA, a beneficio di tutti gli ENTI FINANZIATORI, sempre nei minori tempi tecnici necessari, ma comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di stipulazione del presente CONTRATTO, la costituzione di un vincolo a favore degli stessi ENTI FINANZIATORI sulla polizza assicurativa per copertura rischio incendi (polizza assicurativa n. 109765 - compagnia di assicurazione Società Reale Mutua di Assicurazioni, di seguito la "Polizza Assicurativa") in sostanziale conformità al testo di appendice di vincolo cui all'**Allegato 9** al presente CONTRATTO.

La SOCIETA' si impegna a provvedere al puntuale pagamento dei premi relativi alla Polizza Assicurativa, a rinnovare la Polizza Assicurativa anteriormente alla sua scadenza e a fare tutto quanto necessario per impedire il verificarsi di qualsiasi causa estintiva della stessa Polizza Assicurativa.

Gli ENTI FINANZIATORI accettano, fin da ora, che sin tanto che non si sia verificato o non sia in corso un CASO DI INADEMPIENZA, così come definito al successivo art. 14, gli eventuali indennizzi assicurativi dovuti ai sensi della Polizza Assicurativa siano corrisposti dalla società di assicurazione alla SOCIETA' che dovrà utilizzarli per il ripristino dello stato dei beni



assicurati, In tale eventualità gli ENTI FINANZIATI, e per essi la CAPOFILA, provvederanno a dare relativa istruzione scritta di pagamento alla società assicurativa.

La SOCIETA', nella sua predetta qualità di proprietaria dell'IMMOBILE, nomina irrevocabilmente gli ENTI FINANZIATORI, e per essi la CAPOFILA, ai sensi dell'art. 1723, 2° comma, Cod. Civ., quale suo mandatario con rappresentanza affinché in suo nome e conto, intraprenda qualsiasi azione o sottoscriva qualsiasi documento che gli ENTI FINANZIATORI possano considerare necessario od opportuno per realizzare gli scopi delle garanzie reali di cui al art. 13.2, compreso, a solo titolo esemplificativo, ogni più ampio potere e facoltà di perfezionare, in conformità alle istruzioni ricevute dal giudice dell'esecuzione, qualunque atto o altra formalità per trasferire o altrimenti cedere a terzi in nome e per conto della SOCIETA', l'IMMOBILE, o parte dello stesso, al fine di rendere possibile l'esercizio dei diritti di garanzia di cui al presente art. 13.2, nel rispetto delle procedure e modalità di legge.

Gli ENTI FINANZIATORI si impegnano, sin tanto che non si sia verificato o non sia in corso un CASO DI INADEMPIENZA, così come definito al successivo art. 14, ad acconsentire alla cancellazione delle ipoteche costituite ai sensi del presente art. 13.2, nonché alla rinuncia del vincolo costituito a loro favore sulla polizza a copertura rischio incendi ai sensi di quanto precede, in caso di DISMISSIONE DELL'IMMOBILE; restando peraltro inteso che il relativo atto di consenso alla cancellazione delle ipoteche, nonché di rinuncia al predetto vincolo, verrà stipulato dagli ENTI FINANZIATORI a condizione che, contestualmente alla relativa stipulazione, la SOCIETA' provveda al rimborso anticipato del FINANZIAMENTO dovuto in dipendenza della stessa DISMISSIONE DELL'IMMOBILE ai termini ed alle condizioni di cui al precedente art. 9.2.

Qualsivoglia spesa connessa o comunque pertinente alle garanzie ipotecarie di cui al presente art. 13.2, ivi incluse quelle per la cancellazione della stesse, sono ad esclusivo carico della SOCIETA'.

13.3.A garanzia del puntuale ed esatto adempimento da parte della SOCIETA' delle OBBLIGAZIONI GARANTITE ed in particolare, senza limitazione alcuna:

13.3.1. del rimborso degli utilizzi a valere sul FINANZIAMENTO;

13.3.2. del pagamento degli interessi (corrispettivi e moratori) relativi agli utilizzi tutti sopra menzionanti,

13.3.3. del pagamento degli importi per commissioni, oneri ed accessori correlati al FINANZIAMENTO, nonché

13.3.4. del reintegro nelle somme che gli ENTI FINANZIATORI dovessero restituire in caso di annullamento o revoca dei predetti rimborsi o pagamenti,

la SOCIETA', con il presente atto, costituisce in favore delle ENTI FINANZIATORI, che accettano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 e seguenti del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dal D. Legs. 4 dicembre 1992, n. 480 e da eventuali successive modificazioni, pegno di primo grado sui marchi, di piena ed esclusiva proprietà della stessa SOCIETA', di cui alla descrizione contenuta nell'**Allegato 13**, salvo errore e come meglio in fatto (di seguito, congiuntamente, i "**MARCHI**").

La garanzia pignorizia costituita ai sensi del presente art. 13.3 resterà in vigore, nonostante qualunque pagamento parziale, fino al completo pagamento e soddisfacimento delle OBBLIGAZIONI GARANTITE e sarà considerata come aggiuntiva a, e non pregiudizievole di,

qualsivoglia altra garanzia della quale gli ENTI FINANZIATORI possano al momento o successivamente beneficiare rispetto alle OBBLIGAZIONI GARANTITE.

Senza alcun pregiudizio a quanto segue, all'atto del completo soddisfacimento delle OBBLIGAZIONI GARANTITE: (i) i diritti di garanzia creati ai sensi del presente art. 13.3 cesseranno e tutti i diritti sui MARCHI torneranno alla SOCIETA' e (ii) gli ENTI FINANZIATORI (A) libereranno, in favore della SOCIETA' quella parte dei MARCHI che non sia stata venduta o altrimenti ceduta od utilizzata in conformità alle condizioni del presente art. 13.3, (B) sottoscriveranno e consegneranno alla SOCIETA' quei documenti che la stessa possa ragionevolmente richiedere per comprovare tale cessazione e (C) compiranno tutti gli altri atti che possano essere necessari o utili per effettuare la cancellazione del pegno di cui al presente art. 13.3 e la reversione dei MARCHI alla SOCIETA'.

Qualora all'atto dell'avvenuto integrale rimborso, da parte della SOCIETA' o di qualsivoglia terzo (fermo restando quanto previsto all'art. 10.8), a favore degli ENTI FINANZIATORI, e per essi della CAPOFILA, di qualsivoglia somma dovuta dalla SOCIETA' ai sensi del presente CONTRATTO, si profilasse l'eventualità che gli accreditamenti disposti dalla stessa o da terzi fossero soggetti, per l'intero od in parte, ad annullamento o revoca, la CAPOFILA avrà la facoltà, secondo il suo ragionevole apprezzamento, di mantenere in essere, per l'intero, la garanzia pignorizia costituita ai sensi del presente art. 13.3 e di non procedere dunque alla liberazione della stessa fino a che detta eventualità non sia ragionevolmente esclusa.

La SOCIETA' autorizza la trascrizione del presente pegno di primo grado presso il competente Ufficio Italiano Marchi e Brevetti ai sensi delle applicabili disposizioni normative ed esonera espressamente il competente ufficio da qualsiasi personale responsabilità al riguardo. La SOCIETA' si impegna (a propria cura e spese) a fornire agli ENTI FINANZIATORI, e per essi alla CAPOFILA, copia della ricevuta di deposito della nota di trascrizione del pegno sui MARCHI entro e non oltre 30 (trenta) GIORNI LAVORATIVI BANCARI dalla data di stipulazione del presente CONTRATTO e non appena in possesso, copia del relativo certificato di trascrizione.

La SOCIETA' garantisce l'esclusiva e piena proprietà dei MARCHI qui costituiti in pegno, dichiarando che gli stessi sono liberi da altri pegni, privilegi, vincoli, anche per imposte, diritti ed azioni comunque vantati da terzi. Senza limitazione alcuna a quanto precede, la SOCIETA' garantisce che in dipendenza della FUSIONE è in corso di esecuzione al nome della SOCIETA' la intestazione e voltura di ciascuno dei MARCHI facente in precedenza capo a qualsivoglia delle INCORPORATE.

La SOCIETA' si obbliga a non compiere alcun atto traslativo della proprietà o di altro diritto reale relativo a qualsivoglia dei MARCHI, nonché alcun atto in forza del quale sia concesso a qualsivoglia terzo un diritto di sfruttamento od utilizzo di qualsivoglia dei MARCHI al di fuori della gestione ordinaria dell'attività di impresa della SOCIETA', da intendersi come comprensiva della concessione in licenza a terzi dei MARCHI, senza previo consenso scritto degli ENTI FINANZIATORI, e per essi della CAPOFILA, fino a che le OBBLIGAZIONI GARANTITE siano completamente adempiute da parte della SOCIETA'.

La SOCIETA' si obbliga, inoltre, a non intraprendere od omettere di intraprendere qualsiasi azione la cui attuazione od omissione potrebbe diminuire il valore dei MARCHI, nonché, a sue spese, ad intraprendere prontamente ogni azione che sia in ogni momento necessaria od opportuna per proteggere il valore dei MARCHI ed i suoi interessi e diritti e quelli degli ENTI FINANZIATORI sugli stessi. Senza limitazione alcuna a quanto precede, la SOCIETA' si

obbliga a trasmettere prontamente agli ENTI FINANZIATORI, e per essi alla CAPOFILA, copia di qualsivoglia notifica o comunicazione ricevute in relazione ai MARCHI, ed a informare prontamente gli stessi, e per essi la CAPOFILA, dell'insorgere di azioni o di pretese avanzate da terzi relativamente ai MARCHI.

A seguito della decadenza della SOCIETA' dal beneficio del termine ai sensi del presente CONTRATTO o della risoluzione del presente CONTRATTO o del recesso dal medesimo da parte degli ENTI FINANZIATORI, questi ultimi, e per essi la CAPOFILA, notificheranno alla SOCIETA' l'intimazione di pagamento di tutti gli importi dovuti ai sensi del CONTRATTO, informandolo che ove detto pagamento non avvenga entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta gli ENTI FINANZIATORI e per essi la CAPOFILA provvederanno alla vendita dei MARCHI (o di alcuni degli stessi) secondo quanto di seguito previsto. Ai fini di quanto precede, e più in particolare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2797, Cod. Civ., la SOCIETA', elegge irrevocabilmente domicilio presso lo Studio Riccardi, Salom, Tedeschi, Viale Biancamaria 25, Milano, fax 02.782.447.

Ove detto pagamento non sia effettuato entro il termine sopra indicato, gli ENTI FINANZIATORI, senza pregiudizio dell'art. 2798 Cod. Civ., potranno vendere e/o far vendere tutti i (o parte dei) MARCHI in una o più volte, in Italia o all'estero, tramite la struttura di negoziazione della CAPOFILA o una società di intermediazione mobiliare o un pubblico ufficiale all'uopo autorizzato o tramite qualsiasi altra persona nominata dalla competente Autorità Giudiziaria o con qualsiasi altra modalità che gli ENTI FINANZIATORI potranno ritenere conveniente. Gli ENTI FINANZIATORI e per essi la CAPOFILA dovranno fornire alla SOCIETA' un preavviso di almeno 2 (due) giorni circa l'ora e il luogo di qualsiasi vendita. Gli ENTI FINANZIATORI non saranno comunque tenuti ad effettuare alcuna vendita dei MARCHI anche qualora sia stato dato il suddetto avviso di vendita.

Gli ENTI FINANZIATORI potranno rinviare di volta in volta qualsiasi vendita, mediante annuncio dell'ora e luogo per tale rinvio stabilito, e detta vendita, senza ulteriore avviso, potrà essere effettuata all'ora e nel luogo cui sarà stata rinviata.

Ogni somma ricevuta dagli ENTI FINANZIATORI in relazione a qualsiasi vendita, riscossione o altra realizzazione di tutti o di una parte dei MARCHI sarà utilizzata:

- (i) in primo luogo, per il pagamento dei costi e delle spese (comprese le spese legali, le imposte o tasse ed altri costi) sopportati dagli ENTI FINANZIATORI in relazione a (A) la gestione del presente atto, (B) la conservazione, l'uso o la gestione, la vendita, la riscossione o qualsiasi altra forma di realizzazione di qualsiasi dei MARCHI, (C) l'esercizio o l'azionamento di qualsiasi diritto degli stessi ai sensi del presente pegno su MARCHI o (D) l'omissione o l'inadempimento da parte della SOCIETA' rispetto a qualsiasi disposizione del presente pegno sui MARCHI;
- (ii) in secondo luogo, al soddisfacimento delle OBBLIGAZIONI GARANTITE, (A) per interessi maturati e quant'altro (tra cui commissioni, provvigioni, onere e spese), non pagati in dipendenza del CONTRATTO, e (B) per il capitale non rimborsato del FINANZIAMENTO; ed
- (iii) in terzo luogo, nei limiti dell'eccedenza, a favore della SOCIETA', per quanto di sua spettanza, o dell'altro o degli altri soggetti legittimati alla loro riscossione, o secondo le decisioni della competente Autorità Giudiziaria.

La SOCIETA', nella sua predetta qualità di proprietaria dei MARCHI, nomina irrevocabilmente gli ENTI FINANZIATORI, e per essi la CAPOFILA, ai sensi dell'art. 1723, 2° comma, Cod. Civ., quale suo mandatario con rappresentanza affinché in suo nome e conto, intraprenda

qualsiasi azione o sottoscriva qualsiasi documento che gli ENTI FINANZIATORI possano considerare necessario od opportuno per realizzare gli scopi del presente pegno sui MARCHI, compresa, a solo titolo esemplificativo, la ricezione e/o la cessione dei MARCHI (o parte degli stessi) in caso di escussione del pegno di cui al presente art. 13.3.

La garanzia di cui al presente art. 13.3 costituisce diritto di garanzia assoluto, sicché i diritti degli ENTI FINANZIATORI e gli obblighi della SOCIETA' ai sensi del presente art. 13.3. non saranno pregiudicati da: (i) qualsiasi termine, indulgenza, rinuncia o consenso dato in qualsiasi momento alla SOCIETA', (ii) la presentazione o l'assenza di qualsiasi richiesta di pagamento alla SOCIETA', (iii) l'azionamento o l'assenza di azioni in relazione a qualsiasi pagamento dovuto dalla SOCIETA' in relazione al presente CONTRATTO, (iv) qualsiasi modifica del termine, forma o luogo di pagamento ai sensi del CONTRATTO o di qualsiasi altro accordo o documento ad esso relativo, o da qualsiasi altra modifica o rinuncia o consenso a qualsiasi deroga degli stessi, (v) qualsiasi rifinanziamento del FINANZIAMENTO, o (vi) l'eventuale novazione per intero o in parte del FINANZIAMENTO ai sensi delle disposizioni dell'art. 1232, Cod. Civ..

13.4.A garanzia del puntuale ed esatto adempimento da parte della SOCIETA' delle OBBLIGAZIONI GARANTITE ed in particolare, senza limitazione alcuna:

13.4.1. del rimborso degli utilizzi a valere sul FINANZIAMENTO;

13.4.2. del pagamento degli interessi (corrispettivi e moratori) relativi agli utilizzi tutti sopra menzionanti,

13.4.3. del pagamento degli importi per commissioni, oneri ed accessori correlati al FINANZIAMENTO, nonché

13.4.4. del reintegro nelle somme che gli ENTI FINANZIATORI dovessero restituire in caso di annullamento o revoca dei predetti rimborsi o pagamenti,

la SOCIETA', con il presente atto, costituisce in favore delle ENTI FINANZIATORI, che accettano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del Reg. CEE 40/94, del 20 dicembre 1993, del Consiglio e successive modifiche e/o integrazioni, pegno di primo grado sui marchi CEE, di piena ed esclusiva proprietà della stessa SOCIETA', di cui alla descrizione contenuta nell'**Allegato 14**, salvo errore e come meglio in fatto (di seguito, congiuntamente, i "**MARCHI CEE**").

Per quanto non diversamente previsto nel presente art. 13.4 si applicano *mutatis mutandis* le previsioni di cui al precedente art. 13.3; restando inteso che la SOCIETA', autorizza la trascrizione del presente pegno di primo grado presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) in Alicante ai sensi delle applicabili disposizioni normative ed esonera espressamente il competente ufficio da qualsiasi personale responsabilità al riguardo. La SOCIETA' si impegna inoltre (a propria cura e spese) a fornire agli ENTI FINANZIATORI, e per essi alla CAPOFILA, copia della ricevuta di deposito della nota di trascrizione del pegno sui MARCHI CEE entro e non oltre 30 (trenta) GIORNI LAVORATIVI BANCARI dalla data di stipulazione del presente CONTRATTO e non appena in possesso, copia del relativo certificato di trascrizione.

13.5.A garanzia del puntuale ed esatto adempimento da parte della SOCIETA' delle OBBLIGAZIONI GARANTITE ed in particolare, senza limitazione alcuna:

13.5.1. del rimborso degli utilizzi a valere sul FINANZIAMENTO;

13.5.2. del pagamento degli interessi (corrispettivi e moratori) relativi agli utilizzi tutti sopra menzionanti,

13.5.3. del pagamento degli importi per commissioni, oneri ed accessori correlati al FINANZIAMENTO, nonché

13.5.4. del reintegro nelle somme che gli ENTI FINANZIATORI dovessero restituire in caso di annullamento o revoca dei predetti rimborsi o pagamenti,

la SOCIETA', con il presente atto, costituisce in favore delle ENTI FINANZIATORI, che accettano pegno di primo grado sui marchi esteri registrati in Giappone e negli Stati Uniti d'America, di piena ed esclusiva proprietà della stessa SOCIETA', di cui alla descrizione contenuta nell'**Allegato 15**, salvo errore e come meglio in fatto (di seguito, congiuntamente, i "**MARCHI ESTERI**").

Per quanto non diversamente previsto nel presente art. 13.5 si applicano *mutatis mutandis* le previsioni di cui al precedente art. 13.3; restando inteso che la SOCIETA', autorizza la trascrizione del presente pegno di primo grado presso il competente ufficio ai sensi delle applicabili disposizioni normative ed esonera espressamente il competente ufficio da qualsiasi personale responsabilità al riguardo. La SOCIETA' si impegna inoltre (a propria cura e spese) a fornire agli ENTI FINANZIATORI, e per essi alla CAPOFILA, copia della ricevuta di deposito della nota di trascrizione del pegno sui MARCHI ESTERI entro e non oltre 45 (quarantacinque) GIORNI LAVORATIVI BANCARI dalla data di stipulazione del presente CONTRATTO e non appena in possesso, copia del relativo certificato di trascrizione.

Resta inteso che, ove la normativa rispettivamente applicabile ai MARCHI ESTERI richiedesse formalità diverse od ulteriori ai fini della costituzione e/o trascrizione del pegno su qualsivoglia dei MARCHI ESTERI, la SOCIETA' si impegna fin da ora (a propria cura e spese) a porre in essere, nei più brevi tempi tecnici necessari, quanto occorrente ai fini della regolare costituzione e/o trascrizione del pegno.

Resta del pari inteso che, ove la normativa rispettivamente applicabile a qualsivoglia dei MARCHI ESTERI precludesse la possibilità di costituire pegno, o comunque, un vincolo di portata equiparabile al pegno di cui al presente art. 13.5, la SOCIETA' e gli ENTI FINANZIATORI, e per essi la CAPOFILA, negozieranno, un buona fede, idonee garanzie in sostituzione al pegno in questione. Senza pregiudizio a quanto precede, nell'anzidetta eventualità, le previsioni di cui all'art. 13.3 che precede resteranno valide ed efficaci per quanto compatibile alla mancata costituzione e/o trascrizione del pegno, e la SOCIETA' resterà pertanto obbligata, *inter alia*, a non compiere alcun atto traslativo della proprietà o di altro diritto reale relativo al od ai MARCHI ESTERI la cui costituzione in pegno non sia stata possibile ai sensi della normativa applicabile, nonché alcun atto in forza del quale sia concesso a qualsivoglia terzo un diritto di sfruttamento od utilizzo di qualsivoglia dei MARCHI ESTERI di cui sopra al di fuori della gestione ordinaria dell'attività di impresa della SOCIETA', da intendersi come comprensiva della concessione in licenza a terzi dei MARCHI, senza previo consenso scritto degli ENTI FINANZIATORI, e per essi della CAPOFILA, fino a che le OBBLIGAZIONI GARANTITE siano completamente adempiute da parte della SOCIETA'.

14. Decadenza dal beneficio del termine, risoluzione e recesso

14.1. Il verificarsi di uno qualsiasi degli eventi elencati nell'**Allegato 7** (di seguito i "**CASI DI INADEMPIENZA**") darà agli ENTI FINANZIATORI, per tramite della CAPOFILA, il diritto di:

14.1.1. dichiarare la SOCIETA' decaduta dal beneficio del termine e/o recedere dal CONTRATTO nel caso degli eventi indicati ai punti 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 (di cui al citato Allegato 7); e

14.1.2. dichiarare risolto il CONTRATTO ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nel caso degli eventi indicati ai punti 2, 5, 9 e 14 (di cui al citato Allegato 7), trascorsi 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di richiesta da parte della CAPOFILA di rimediare all'evento di inadempimento senza che lo stesso sia stato rimediato da parte della SOCIETA', ed immediatamente nel caso previsto al punto 1 (di cui al citato Allegato 7);

mediante semplice comunicazione scritta inviata dalla CAPOFILA alla SOCIETA'.

14.2. A seguito di detta comunicazione la SOCIETA' sarà tenuta a rimborsare immediatamente qualunque importo per capitale erogato e in essere in base al FINANZIAMENTO, oltre agli interessi e ad ogni altra somma dovuta ai sensi del presente CONTRATTO.

15. Interessi di mora ed indennizzo

15.1. Nel caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite di qualunque importo dovuto ai sensi del presente CONTRATTO e quindi anche qualora dovesse verificarsi un CASO DI INADEMPIENZA (quale definito all'art. 14 che precede) sull'importo non pagato alla data in cui lo stesso diviene esigibile, decorreranno, di pieno diritto e senza necessità di costituzione in mora o altra formalità di alcun genere, interessi di mora calcolati al tasso pari a 2,50 (duevirgolacinquanta) punti percentuali per anno su base 360 giorni effettivi in più del TASSO DI INTERESSE (incluso il MARGINE, come eventualmente modificato ai sensi del precedente art. 7.4), per ciascun PERIODO D'INTERESSI.

15.2. Qualora il tasso di interesse di mora come sopra determinato dovesse superare il limite massimo consentito per legge, esso si intenderà automaticamente ridotto a tale limite massimo.

15.3. Tali interessi decorreranno di diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né di messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il presente CONTRATTO. Su detti interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica.

16. Costi e spese - Indennizzo

16.1. La SOCIETA' pagherà e rimborserà alla CAPOFILA, entro il quindicesimo giorno successivo alla richiesta della stessa e dietro presentazione dei relativi giustificativi, (i) tutti i costi e le spese notarili e di altra natura (ad eccezione delle spese tecnico legali) ragionevolmente sostenuti dalla stessa CAPOFILA e dagli ENTI FINANZIATORI per la stipula del presente CONTRATTO, compresi, a mero titolo esemplificativo, imposte o tasse di registrazione o bollo e costi e spese sostenuti in qualsiasi momento, nonché (ii) tutti i costi e le spese notarili, legali, professionali e di altra natura in relazione alla gestione ed all'azionamento dei propri diritti nascenti dal presente CONTRATTO o da qualunque documento accessorio (compresa IVA eventualmente applicabile o altre tasse, imposte od oneri similari).


16.2. La SOCIETA' si impegna a pagare agli ENTI FINANZIATORI, con data e valuta pari a quella delle singole erogazioni del FINANZIAMENTO, la somma corrispondente all'imposta sostitutiva prevista dall'art. 17 del D.p.r. 29 settembre 1973 n. 601; a tal fine la SOCIETA'

*** ELENCO MARCHI ***

Studio Torta
Sistema di Gestione Marchi

Num. Caso	Marchio	Tipo	Titolare/Cliente	Nazione	Data	Numero	Scadenza
1	MB BRUNO MAGLI	Logotipo	T 990181 BRUNO MAGLI S. 9 990103 BRUNO MAGLI S.	STATI UNITI D'	Depos.: 7/03/83 Regis.: 11/09/84	416.155 1.294.481	11/09/2004
2	Classi Int.: 25 MB BRUNO MAGLI	Logotipo	T 990181 BRUNO MAGLI S. 9 990103 BRUNO MAGLI S.	STATI UNITI D'	Depos.: 21/03/83 Regis.: 6/11/84	418.400 1.303.711	6/11/2004
3	Classi Int.: 18 MB BRUNO MAGLI	Logotipo	T 990181 BRUNO MAGLI S. 9 990103 BRUNO MAGLI S.	STATI UNITI D'	Depos.: 28/07/87 Regis.: 12/04/88	674.993 1.484.375	12/04/2008
4	Classi Int.: 25 MB BRUNO MAGLI	Logotipo	T 990181 BRUNO MAGLI S. 9 990103 BRUNO MAGLI S.	STATI UNITI D'	Depos.: 4/03/86 Regis.: 29/11/88	586.102 1.514.784	29/11/2008
5	Classi Int.: 42 BRUNO MAGLI	Parola	T 990180 BRUNO MAGLI S. 9 990103 BRUNO MAGLI S.	STATI UNITI D'	Depos.: Regis.: 8/02/01	907217	2/02/2011
	Classi Int.: 25						

Marchio
Studio Torta
Carone
Regis.



LONG TERM FINANCING AGREEMENT

In the amount of
EURO 10.845.594,88

From

CENTROBANCA - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A.

UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.p.A.

Banca di Roma S.p.A.

To

BRUNO MAGLI

Pavia & Ansaldo

Law Firm

Milan

LONG TERM FINANCING AGREEMENT

Pursuant to Title IV of the D.P.R. September 29, 1973 No. 601 as amended and integrated

BY AND BETWEEN

CENTROBANCA - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., having its principal place of business at 16, Corso Europa, Milan, with a share capital of € 336.000.000,00 fully paid in, Fiscal Code No. and registered in the Registry of the Companies as No. 00714470150 - registered in the Registry of Banks - belonging to the Bank Group Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino Soc. Coop. a r.l., No. 5428.8 in the Registry of the Bank Groups - member of Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, BANK (hereinafter "CENTROBANCA"), represented by Ms. Marcella Cassone, born in Siracusa on March 8, 1952, officer, and Ms. Manuela Siccardi, born in Sanremo on July 25, 1958, officer, domiciled for purposes of this matter in Milan at the offices of CENTROBANCA, duly empowered by the power of attorney signed on July 29, 2002 docket No. 28946/9.262 and notarized by Mr. Gabriele Franco Maccarini, Notary in Milan, registered in Milan at the Agenzia delle Entrate, Office of Milan 4, on August 5, 2002, a true copy of which is attached herein as Exhibit A;

UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.p.A. having its principal place of business and main office in Verona, 1, via Garibaldi, with a share capital of € 3.671.300.000,00 fully paid in, Fiscal Code, P. IVA and Registration Number in the Registry of the Companies of Verona No. 03656170960, ABI Code 03226.8 - registered in the Registry of the Banks and belonging to the Bank Group Unicredito Italiano registered in the Registry of the Bank Groups No. 3135.1 - member of Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (hereinafter "UNICREDIT"), represented by Mr. Angelo Panzera, born in Messina on February 3, 1953, officer, domiciled for purposes of this matter at the main office of UNICREDIT, duly empowered by the power of attorney signed on January 2, 2003, Docket No. 87071/6406 and notarized by Mr. Marco Cicogna, Notary in Verona, registered in Verona, Agenzia delle Entrate, Office of Verona 1 on January 7, 2003, a true copy of which is attached herein as Exhibit B; and

BANCA DI ROMA S.p.A., having its principal place of business at 180 Viale Tupini, Rome, with a share capital of € 2.000.000.000,00 fully paid in, registered at the Registry of the Companies of Rome and fiscal code and Partita IVA No. 06978161005, No. 5140.90 in the Registry of the Banks, belonging to the Bank Group Capitalia, registered in the Registry of the Bank Groups and member of the Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (hereinafter "BdR", along with CENTROBANCA and UNICREDIT "FINANCING ENTITIES" and alone "FINANCING ENTITY"), represented by Mr. Stefano Baldi, born in Milan on October 12, 1968, officer, and by Mr. Saverio Giambitto, born in Venosa (Potenza) on July 1, 1946, officer, domiciled for purposes of this matter at the office of BdR, duly empowered by virtue of the resolution of the Board of Directors dated May 14, 2002;

On one side

BRUNO MAGLI S.p.A. (before NEWINVEST S.p.A.), having its principal place of business at 33, Via Larga, Bologna, with a share capital of € 13.950.000,00 fully paid in, registered in the Registry of the Companies of Bologna - fiscal code 03289300968, and R.E.A. No. 1663793 (hereinafter the "COMPANY"), represented by Mr. Stefano Padovani, Esq., duly empowered by the power of attorney signed on January 29, 2003 Docket No. 40596 and notarized by Mr. Federico Rossi, Notary in Bologna, attached herein as Exhibit C.

On the other side

[omissis from line 8 of page 4 to line 13 of page 17]

13. Various Obligation of the COMPANY

13.1. The COMPANY, on its own behalf and on behalf of all the companies of the Magli Group, pursuant to article 1381 of the Civil Code, undertakes the obligations listed in Attachment No. 6, First Part (Financial Information) and Second Part (other agreed matters) under terms and conditions established therein, and undertakes to comply with the financial obligations listed in Attachment No. 6, Third Part (Financial Obligations).

[omissis from line 20 of page 17 to line 40 of page 23]

13.5.A As a security for the timely and exact compliance by the COMPANY of the SECURED LIABILITIES and specifically, without limitations:

- 13.5.1. of the reimbursement of borrowed amount of money,
- 13.5.2. for the payment of interests (regular and late fees) in connection to the borrowed amount of money mentioned above,
- 13.5.3. for the payment of costs, charges and expenses in connection with the LOAN, and
- 13.5.4. for the payment of the sums of money that the FINANCING ENTITIES would have to give back if the reimbursements or payments mentioned above were voided or revoked

the COMPANY hereby creates in favor of the FINANCING ENTITIES, which accept herein, a priority security interest on its trademark registrations in Japan and in the United States, fully and exclusively owned by the COMPANY, listed in Attachment No. 15, (hereinafter referred to as FOREIGN TRADEMARKS)

[omissis from line 12 of page 24 to the end of the document]

Attachment "15"
Docket Nos. 323598 (Repertorio) and
5835 (Raccolta)

Attachment 15

List and data of the foreign trademark registrations